

Indice

INTRODUZIONE	3
1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
1.1 Elementi costitutivi della classificazione acustica	4
1.2 Quadro normativo di riferimento.....	4
1.3 Zone omogenee	4
1.3.1 Limiti di zona	5
1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore – Limiti applicabili.....	7
1.4 Zone/Attività particolari.....	8
1.4.1 Attività temporanee	8
1.4.2 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	8
1.4.3 Aree prospicienti le infrastrutture stradali	9
1.5 Relazioni di confine tra zone con diversa classe acustica	11
1.6 Zone con livelli acustici superiori ai limiti.....	12
2 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	13
2.1 Piani Urbanistici Attuativi.....	13
2.2 Interventi edilizi diretti.....	14
2.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico.....	14
2.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della Valutazione previsionale del clima acustico	15
2.3 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico.....	16
2.4 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.....	17
3 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	17
3.1 Zone di potenziale conflitto.....	17
4 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	18
4.1 Piano di risanamento acustico – Formazione e contenuti.....	18
4.2 Aree soggette a piano di risanamento acustico.....	18
5 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	19
5.1 Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica	19
5.2 Strumenti di verifica.....	19
5.3 Norme di salvaguardia.....	19
5.4 Provvedimenti amministrativi e sanzioni	19
APPENDICE 1 – QUADRO RIASSUNTIVO PER IMPIANTI E ATTIVITÀ.....	20
APPENDICE 2 – ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	21
ALLEGATO	22

STORIA DELLE REVISIONI

Numero revisione	Data	Protocollo	Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
0	31/12/2009	A9002332	Prima emissione

INTRODUZIONE

Il piano di classificazione acustica, messo a punto ai sensi della Legge Quadro 447/95, fu adottato dal Consiglio comunale di Gazzola con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del gennaio 2005. Espletata la fase di consultazione dei soggetti pubblici e privati, prevista dalla Legge Regionale n.15/2001, il provvedimento è stato conseguentemente revisionato ed approvato.

Il presente documento, costituisce le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso, indispensabili per la sua piena applicazione.

La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui al DPCM 14.11.97;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14/11/1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione Acustica;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica rappresenta quindi uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le **prescrizioni**, gli **adempimenti** ed i **requisiti** atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capitoli:

1. **classificazione acustica del territorio comunale:** contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari);
2. **trasformazioni urbanistiche ed edilizie:** contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente;
3. **adempimenti nelle zone di potenziale conflitto;**
4. **adempimenti nelle zone soggette a piano di risanamento acustico:** contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti);

5. **indirizzi di gestione della classificazione acustica:** contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

1 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Elementi costitutivi della classificazione acustica

Il Piano di Classificazione Acustica, approvata dal Consiglio Comunale di Gazzola, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Cartografia: tavole 1÷13
- Norme Tecniche di Attuazione (cioè il presente documento);
- Rapporto descrittivo delle osservazioni pervenute e controdeduzioni formulate.

1.2 Quadro normativo di riferimento

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995 che stabilisce che i Comuni provvedano alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"; successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n.15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la Delibera di Giunta Regionale n.2053 del 09.10.2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n.15 del 09.05.2001".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

1.3 Zone omogenee

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO) e le modalità d'attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

Nella seguente tabella, tratta dall'allegato al DPCM 14/11/97, viene riportata la caratterizzazione in termini descrittivi delle classi acustiche.

Tabella 1.1 - DPCM 14.11.97: descrizione delle classi acustiche

Classe I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere scolastiche aree destinate al riposo ed allo svago aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici ecc.
Classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densità di popolazione con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività commerciali ed uffici con presenza di attività artigianali le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie le aree portuali le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01.

In particolare:

- le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto"
- le campiture rigate allo "stato di progetto"

secondo la destinazione urbanistica desunta dallo strumento di pianificazione urbanistica vigente, ossia il PSC. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tabella 1.2);
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tabella 1.3);
- **valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tabella 1.4);
- **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tabella 1.5).

Nelle seguenti tabelle sono riportati sinteticamente tali valori limite, espressi come livello continuo equivalente¹ di pressione sonora ponderata A relativo al tempo di riferimento diurno o notturno ($L_{Aeq,TR}$).

Tabella 1.2 - DPCM 14.11.97: valori limite di emissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00÷22.00)	Notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.3 - DPCM 14.11.97: valori limite assoluti di immissione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00÷22.00)	Notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.4 - DPCM 14.11.97: valori di attenzione – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti a 1 ora		Riferiti al tempo di riferimento	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I aree particolarmente protette	60	45	50	40
II aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III aree di tipo misto	70	55	60	50
IV aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

¹ Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore; esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Tabella 1.5 - DPCM 14.11.97: valori di qualità – Leq in dBA

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00÷22.00)	Notturno (22.00÷06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore – Limiti applicabili

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora fissa² è soggetta al rispetto dei limiti seguenti.

- 1 Limiti massimi assoluti di immissione e limiti di emissione propri della zona di appartenenza - I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima. Tali limiti sono riferiti all'intero tempo di riferimento diurno e/o notturno, di durata pari rispettivamente a 16 e 8 ore.
- 2 Limiti massimi assoluti di immissione e limiti di emissione propri delle zone limitrofe - I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi, secondo la definizione data dalla Legge Quadro, e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità. Anche tali limiti sono relativi ai due tempi di riferimento, diurno e notturno.
- 3 Limite differenziale di immissione (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97) - I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, intendendo tali valori come la differenza aritmetica tra i livelli equivalenti rilevati con la specifica sorgente in funzione e quelli rilevati con la specifica sorgente disattivata. La valutazione del criterio differenziale di immissione deve essere riferita al tempo di misura e non al tempo di riferimento.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali). L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

In conformità con la circolare del Ministero dell'Ambiente del settembre 2004, il criterio deve essere applicato anche se una sola delle precedenti condizioni è disattesa.

Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso;
- per impianti a ciclo produttivo continuo, autorizzati prima del 19/03/1997, qualora vengano rispettati i limiti massimi assoluti di immissione.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

² Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; comprese le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo “Zone/Attività particolari”.

Presso le strutture scolastiche o assimilate, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora, nel periodo di riferimento notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regolamentazione si basa su specifici decreti attuativi, in emanazione della Legge Quadro.

1.4 Zone/Attività particolari

1.4.1 Attività temporanee

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Le attività rumorose a carattere temporaneo sono disciplinate dalla D.G.R. 21/01/2002³.

Il Comune di Gazzola dispone di un regolamento specifico per le attività temporanee, mutuato dal testo tipo redatto da ARPA, a cui si rimanda per specifici dettagli e per la modulistica da utilizzare.

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Per le aree destinate alle manifestazioni temporanee è prevista la deroga ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.45 del 21/01/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali deroghe si rimanda all'apposito regolamento. Si dovranno comunque prediligere, per le manifestazioni temporanee, le aree di classe IV o superiori.

1.4.2 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2 del suddetto decreto)

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo produttivo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto al rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti massimi assoluti di immissione;

³ D.G.R. 21/01/2002, n 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95)

- per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

La circolare⁴ del Ministero dell'Ambiente del settembre 2004 precisa che, nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), situazione questa non espressamente contemplata dall'art. 3 del DMA 11/12/96, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

1.4.3 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Le fasce di territorio adiacenti alle infrastrutture stradali sono soggette ad un doppio regime di limiti; vi sono infatti:

- limiti all'immissione specifica dell'arteria stradale, regolamentati da apposito decreto (D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142);
- limiti imposti dal provvedimento di zonizzazione acustica comunale.

IMMISSIONE SPECIFICA DELL'ARTERIA STRADALE (D.P.R. 30/03/2004)

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato da uno dei decreti attuativi emanati a seguito della Legge Quadro: il D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*".

Tale decreto attua quanto previsto dal DPCM 14.11.97; in questo si evinceva infatti che le sorgenti sonore costituite dalle arterie stradali, all'esterno delle rispettive fasce di pertinenza⁵, "*concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione*", mentre all'interno di queste esse sono regolamentate da apposito decreto, per l'appunto, il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. L'Allegato 1 del decreto stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza (Fascia di pertinenza acustica) per le diverse tipologie di infrastruttura⁶ sia esistenti che di nuova realizzazione ed indica i valori limite di immissione diurni e notturni delle infrastrutture stradali per ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e per gli altri ricettori all'interno della fascia di pertinenza.

Per le infrastrutture di tipo C (strade extraurbane secondarie), sottotipo Cb, quelle applicabili alle principali arterie che interessano il Comune di Gazzola, sono definite due fasce contigue: la fascia A di estensione 100 m e la fascia B, di estensione 50 m. Il decreto limita la rumorosità emessa dall'infrastruttura.

Le strade locali di tipo F hanno una fascia di pertinenza, ma non sono precisati limiti per le varie tipologie di ricettori; si rimanda ai valori limite stabiliti dalla zonizzazione. In pratica, all'interno delle fasce di pertinenza, la sola rumorosità prodotta dalla strada deve rispettare i limiti della zonizzazione. Resta inteso il dettato del DPCM 14/11/97, ossia che l'insieme delle sorgenti diverse dall'infrastruttura stradale all'interno delle fasce di pertinenza, devono anch'esse rispettare, nel loro complesso i limiti di zona. All'esterno delle fasce, anche le strade di tipo F concorrono al raggiungimento dei limiti di zona.

⁴ Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Circolare 6 settembre 2004 - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 217 del 15 settembre 2004)

⁵ Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

⁶ Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni: A. autostrade, B. strade extraurbane principali, C. strade extraurbane secondarie, D. strade urbane di scorrimento, E. strade urbane di quartiere, F. strade locali.

La seguente tabella, desunta dalla Tab.2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 142, sintetizza i limiti applicabili in funzione della tipologia di ricettore e dell'appartenenza alle fasce citate.

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
C – extraurbana secondaria	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
F – locale	-	30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			

Nota: per le scuole vale solo il limite diurno

In appendice al presente documento è riportato l'elenco delle principali infrastrutture stradali che insistono sul territorio comunale di Gazzola.

Le tavole di zonizzazione riportano i limiti di estensione delle fasce di pertinenza acustica A e B per le strade di tipologia Cb, pari rispettivamente a 100 m dal limite dell'infrastruttura e a 50 m dal limite di fascia A. In particolare, il limite delle fasce di pertinenza A e B sono tratteggiati in colori diversi.

Non si riportano i limiti di estensione per le strade di tipo F, a carattere locale, per le quali si deve intendere una ampiezza di 30 m.

LIMITI IMPOSTI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, è regolamentata dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2001 che classifica ed estende tali fasce secondo i seguenti criteri:

- aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente: *“dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m”*
- aree prospicienti strade esterne al centro abitato: *“dette aree assumono un'ampiezza comunque non inferiore a 50 m per lato della strada”*.

La legge prevede di inglobare in dette aree solo il primo fronte edificato⁷ in quanto esso costituisce uno schermo a protezione dei fronti retrostanti, i quali risultano meno sollecitati dal punto di vista acustico e possono quindi essere inseriti in una classe inferiore rispetto a quella dell'infrastruttura viaria.


Per quanto riguarda la definizione dei confini delle aree prospicienti le infrastrutture viarie nelle zone libere da costruzioni comprese tra due fronti edificati, si considera una fascia di ampiezza 50 m.

Il raccordo tra gli edifici avviene mediante il passaggio alla distanza fissa massima consentita di 50 m; ne risulta una conformazione segmentata dall'ampiezza variabile che, pur non rispondendo alle reali modalità di decadimento del rumore, ne consente una conformazione definita univocamente e migliora la leggibilità della rappresentazione grafica.

⁷ Ai fini del presente documento, il primo fronte edificato deve intendersi costituito dall'unità abitativa più esposta; ciò vale anche nel caso in cui l'unità abitativa intersechi il limite dei 50 m.

Lo schema a lato riporta i criteri per la definizione dell'estensione delle aree prospicienti (tratteggiato di colore giallo) all'interno del territorio urbanizzato, con riferimento alle unità abitative.

Vale il criterio indicato anche qualora le tavole grafiche abbiano una rappresentazione difforme.



Le fasce stradali prospicienti zone di progetto al di fuori della zona urbanizzata devono uniformarsi all'ampiezza di cui al comma 1 una volta attuato l'intervento.

Il principio di base che sottende la definizione di fasce di rispetto di almeno 50 m per lato dell'infrastruttura, è quello di "disincentivare" l'insediamento di abitazioni in Classe IV, in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto.

In appendice al presente documento è riportato l'elenco delle infrastrutture viarie che interessano il comune di Gazzola, con la loro classificazione.

1.5 Relazioni di confine tra zone con diversa classe acustica

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO), definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dallo strumento di pianificazione urbanistica e sulla base dei criteri regionali.

Le relazioni di confine tra due diverse classi acustiche danno adito a tre diverse situazioni:

- a. **Compatibilità** - Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dB(A), ad esempio classe III confinante con classe IV o classe II, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico; la situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.
- b. **Potenziale conflitto** - Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A), ad esempio classe III confinante con classe V, dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, come al successivo paragrafo 4.1.
- c. **Incompatibilità** - Confini tra zone omogenee in cui le misure sperimentali evidenziano, allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). In questo caso si dovrà prevedere un Piano di Risanamento Acustico, il quale individuerà l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

La valutazione delle relazioni di confine deve essere condotta anche in relazione alla classificazione dei comuni limitrofi, per le aree a ridosso dei confini comunali.

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6 Zone con livelli acustici superiori ai limiti

Nelle zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona), si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico.

2 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

A seguito dell'emanazione della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, con riferimento all'articolo 10, in cui si prevede l'individuazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, la Regione Emilia Romagna ha provveduto, con la D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673⁸, alla definizione di detti criteri. Questo testo, ancorché richiesto formalmente dalla L.R. 15/2001, ha la funzione di chiarificare ed uniformare le procedure autorizzative a livello regionale e fornire contemporaneamente indicazioni certe ai proponenti di nuove opere aventi rilevanza acustica.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa si intendono:

- "Piani urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale o di Piano Operativo Comunale": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione;
- "Interventi Edilizi Diretti": tutti gli interventi realizzati mediante i permessi di costruire, le denunce d'inizio attività, le autorizzazioni o licenze finalizzate all'esercizio di attività produttive ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

2.1 Piani Urbanistici Attuativi

Ai Piani urbanistici attuativi del presente articolo sono assimilati i progetti che interessano una superficie territoriale o fondiaria superiore a 3 ha o quei progetti di cui in fase istruttoria da parte degli uffici comunali si ravvisi la assoggettabilità al presente articolo.

Sotto il profilo acustico, i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dB(A);
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe (non solo quelle adiacenti); qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di tali limiti relativi alle aree circostanti, tenuto conto delle sorgenti sonore preesistenti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.);
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

⁸ Deliberazione Giunta Regionale 14/04/2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/5/2001 n.15 recante Disposizioni in materia di inquinamento acustico", BUR n. 54 del 28/04/04.

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione di Impatto Acustico, redatta da un tecnico competente, contenente:

- 1 Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi paragrafi, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
- 2 Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
- 3 Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico o della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità dell'iter approvativo del Piano.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare dovranno essere di norma osservati nella definizione della localizzazione delle aree e degli edifici distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici, nel qual caso ad esecuzione avvenuta dovrà essere presentata dai soggetti realizzatori i risultati di un monitoraggio che attesti l'effettivo raggiungimento dei valori prefissati.

2.2 Interventi edilizi diretti

2.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico

Nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) o potenziamento delle seguenti opere deve essere allegata, a corredo dei progetti, la Documentazione di previsione di Impatto Acustico:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- g) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- h) insediamenti produttivi;

i) cave.

Devono altresì contenere una Documentazione di previsione di Impatto Acustico le domande per il rilascio di:

- a) permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita ed ogni altro tipo di struttura che comporti significativi afflussi di pubblico;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

La presentazione della documentazione di impatto acustico è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Nel caso di Denuncia di Inizio Attività (DIA) la documentazione di impatto acustico deve essere approvata da ARPA preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività stessa.

In caso di Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) od altro atto equivalente, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, (c.6 art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nella realizzazione di nuovi edifici adibiti a qualsiasi uso disciplinata da intervento edilizio diretto, e gli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici preesistenti, in quanto comportanti il rifacimento o la sostituzione/coibentazione di muri serramenti esterni, di solai, pavimenti e divisori tra singole unità catastali, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona.

Qualora una nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata una Documentazione di previsione di Impatto Acustico.

I contenuti della Documentazione di Impatto Acustico sono presentati al successivo paragrafo 2.3.

2.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della Valutazione previsionale del clima acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico deve permettere una valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e/o attività, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Alla domanda di permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazione o licenza finalizzate all'esercizio di attività produttive ed ogni altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la documentazione relativa alla "Valutazione di previsione di clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al paragrafo precedente;
6. nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30 % del volume originario, in prossimità delle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La Valutazione di Previsione di Clima Acustico deve essere presentata anche nei seguenti casi:

- edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a realtà a carattere industriale, allocate in classe V o superiore.

L'assenza della Valutazione di Previsione di Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione relativa alla Valutazione di Clima Acustico deve essere approvata da ARPA preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività stessa.

2.3 Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere in grado di fornire, in modo chiaro ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico, da presentare in duplice copia, dovrà almeno contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione delle zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività (è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto);
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 del paragrafo 1.3;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
9. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
 - planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e della relativa area di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggi) e dei ricettori;
 - prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre ecc.;

Si rimanda al capo II "Documentazione di previsione di impatto acustico" della D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673, dedicato alla descrizione della documentazione di previsione di impatto acustico, per la descrizione delle richieste specifiche, per le principali sorgenti che ricadono nel campo di applicazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la realizzazione, l'ampliamento o la modifica di circoli privati e pubblici esercizi che non prevedono la presenza di sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, deve essere prodotta

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell'esercizio.

In appendice al presente documento è riportato il fac simile della dichiarazione sostitutiva.

2.4 Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico, da presentare in duplice copia, dovrà almeno contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.).

Si rimanda al capo III "Valutazione del clima acustico" della D.G.R. 14 aprile 2004 n. 673 per l'illustrazione, nello specifico, dei contenuti della documentazione per la valutazione del clima acustico. In sintesi, questa deve comprendere la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, la planimetria dell'intervento edilizio, le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

3 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

3.1 Zone di potenziale conflitto

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al paragrafo 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a D.I.A. che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

4 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico (PDRA):

- nei casi di contiguità tra zone omogenee **incompatibili** (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA) richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1 Piano di risanamento acustico – Formazione e contenuti

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

4.2 Aree soggette a piano di risanamento acustico

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

5 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di modifiche e/o aggiornamenti significativi allo strumento di pianificazione urbanistica comunale;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

5.2 Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale. L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3 Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.2.

5.4 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 5000 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Relazione di Impatto Acustico, la Documentazione di Impatto Acustico o la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, nei casi previsti al § 2 (Capo II), il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, ove necessaria, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

APPENDICE 1 – QUADRO RIASSUNTIVO PER IMPIANTI E ATTIVITÀ

Quadro riassuntivo relativo agli obblighi per impianti ed attività (art. 15 commi 2 e 3 L. n. 447/95)	
<p>Le imprese devono verificare il rispetto dei limiti di emissione, di immissione assoluti e differenziali previsti per il rumore emesso dalle loro sorgenti sonore e gli effetti sui ricettori che si trovano nella zona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se tutti i limiti non risultano superati per nessun ricettore → nessun obbligo - Se uno o più limiti risultano superati per uno o più ricettori → <ul style="list-style-type: none"> □ le imprese possono predisporre il Piano di risanamento acustico da presentare alla Regione, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. n. 447/1995, entro i 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Piano di zonizzazione acustica. Nel piano di risanamento dovranno essere indicate, con adeguata relazione tecnica, le modalità di adeguamento ed il tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di 30 mesi dalla presentazione del piano □ Se non si presenta il piano di risanamento, le imprese devono adeguarsi ai limiti di legge entro il termine previsto per la presentazione del piano di risanamento (ovvero 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano di zonizzazione acustica)
Impianti a ciclo produttivo continuo (DM 11/12/1996)	
<p>Impianti a ciclo produttivo continuo esistenti al 19/03/1997 non ubicati in zone esclusivamente industriali o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (Classe VI)</p> <p>Un impianto si definisce <u>a ciclo produttivo continuo</u> se è soddisfatta anche solo una delle seguenti condizioni:</p> <p>(a) quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;</p> <p>(b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non rispettano i limiti di immissione <ul style="list-style-type: none"> □ Le imprese possono predisporre il Piano di risanamento acustico (anche per i limiti differenziali) da presentare alla Regione entro i 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Piano di zonizzazione acustica. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in 2 anni. □ Se le imprese non presentano il Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti (anche differenziali) fissati entro i 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Piano di zonizzazione acustica - Rispettano i limiti i limiti di immissione di immissione <ul style="list-style-type: none"> □ Devono trasmettere al Comune apposita certificazione (redatta con le modalità e per gli effetti del D.P.R. 445/2000) e non sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali <p>N.B. In caso di superamento dei limiti di emissione, si deve seguire l'iter generale (Obblighi per impianti e attività).</p>

APPENDICE 2 – ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

La rete stradale è stata classificata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada”, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:

- strade extraurbane secondarie (tipo C)
- strade locali (tipo F), a loro volta suddivise in:
 - strada comunale F1;
 - strada comunale F2 (strade vicinali).

Nella seguente tabella è riassunta la classificazione delle principali strade pubbliche presenti sul territorio comunale per i tipi C ed F1. Tutte le altre strade non indicate sono da intendersi appartenenti alla tipologia F2, ossia strade vicinali.

Classificazione delle strade pubbliche presenti sul territorio comunale

Denominazione	Località collegate	Classificazione ex codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992)
SP 7 - Strada P.le di Agazzano	Gragnano - Agazzano	C
SP 40 – Strada P.le di Statto	Tuna - Travo	C
Ponte sul Trebbia		C
Strada Comunale di Rivalta	Gazzola - Rivalta	F1
Strada Comunale di Castelletto	SP7 - Castelletto	F1
Strada Comunale Monteraschino	Castelletto – Monteraschio	F1
Strada Comunale Monteraschio	Strada Comunale di Rivalta - Monteraschio	F1
Strada Comunale di Rezzanello	SP7 - Rezzanello	F1
Strada comunale di Momeliano	SP7 - Momeliano - Rezzanello	F1
Strada comunale di Monticello	Rezzanello – Monticello- confine comunale	F1
Strada comunale del Torrazzo	Momeliano – Confine comunale	F1
Tutte le altre		F2

ALLEGATO**Fac-simile di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO
ACUSTICO**Allo Sportello Unico
del Comune di Gazzola

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

- legale rappresentante
 titolare
 altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Si dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta NON È SOGGETTO alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2.1 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da art. 8 Legge 447/95), trattandosi di:

- Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
 Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.
 Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti o bevande, laboratorio di analisi ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____